



*Parco del Monviso:
una cornice per le tue emozioni*

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO “PRODOTTO PARCO MONVISO”



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Servizio Promozione
Via Griselda, 8 – 12037 – Saluzzo (CN) - Tel. 011 4321008
protocollo@pec.parcomonviso.eu - segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu
c.f. 02345150045 - p. IVA 02942350048



PREMESSA

Il Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” vuole essere uno strumento che l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso (EGAP Monviso) assegna a prodotti nei settori agrario ed agroalimentare al fine di garantire ai consumatori la provenienza dal territorio dei Comuni in cui ricadono le Aree Naturali Protette gestite, in ottemperanza alle regole di rispetto e di sostenibilità ambientale e nell’ottica di promuovere la perpetuazione delle tradizioni locali.

Con il presente regolamento vengono stabilite le regole per l’assegnazione, il mantenimento e il rinnovo del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”, inteso quale attestato, da parte dell’EGAP Monviso, agli operatori economici del settore agroalimentare che intendono promuovere i territori che ospitano le Aree Naturali Protette.

Si vuol perseguire ed incentivare il progresso qualitativo del sistema agricolo, principale volano dell’economia delle aree dell’EGAP Monviso, valorizzando il territorio medesimo con il perseguimento di politiche di agricoltura sostenibile e certificata che permettano la promozione e la conoscenza delle aree coinvolte

Obiettivi del Riconoscimento:

- condividere con i produttori di prodotti agroalimentari l’appartenenza ad un’area geografica di assoluto pregio e valore turistico/ambientale;
- migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e di promozione qualitativa delle risorse del territorio;
- dare visibilità alle produzioni del territorio attraverso una comunicazione uniforme;
- salvaguardare il patrimonio tradizionale e le produzioni agroalimentari tipiche,
- incentivare e qualificare la produzione di beni con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio delle Aree Naturali Protette e con le sue esigenze di conservazione.

Soggetti interessati:

Possono richiedere il Riconoscimento i produttori agricoli o le imprese locali agroalimentari che operano nei Comuni su cui ricadono le Aree Naturali Protette del Monviso, i quali presentano domanda all’EGAP Monviso. L’Ente, previa verifica dei requisiti richiesti, ne concede l’uso per un tempo definito dal Regolamento con la possibilità di rinnovarne l’assegnazione.

Per poter ottenere il Riconoscimento le imprese coinvolte devono disporre di opportune certificazioni riconosciute e documentate richieste dal presente Regolamento oppure distinguersi

nella Produzione di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) caratteristici del territorio dell'EGAP Monviso, requisiti che consentono di mantenere vivo il legame tra tradizioni locali, tutela ambientale e tessuto imprenditoriale agricolo produttivo.

Scopo dell'iniziativa:

Le imprese aderenti contribuiscono in tal modo a costituire un tessuto socioeconomico di promozione dell'area basato sull'identità del territorio delle Aree Naturali Protette del Monviso e contribuiscono alla creazione di opportunità lavorative e di salvaguardia dell'ambiente, conferendo al territorio un valore aggiunto fruibile sia dagli abitanti che dai visitatori delle Aree Naturali Protette.

Il presente regolamento, che prevede di concedere l'utilizzo del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" ai produttori agricoli e alle imprese agroalimentari locali, non interferisce con le normative cogenti (Unione Europea, Nazionali, Regionali) in tema di marchi di prodotto e di servizi di certificazione alle imprese.

Vantaggi del Riconoscimento:

I prodotti che possono fregiarsi del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" offrono al consumatore diversi vantaggi, tra cui una garanzia di controllo e l'origine certificata da un territorio geograficamente di pregio.

I prodotti agricoli ed agro-alimentari contraddistinti dal Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" sono caratterizzati dall'essere certificati in ottemperanza a standard qualitativi richiesti dal mercato nel rispetto delle più innovative tecniche di salvaguardia dell'ambiente e/o del benessere animale.

Il consumatore, acquistando tali prodotti, è sicuro che la provenienza è certificata e che gli operatori sono impegnati nel perseguire una politica di valorizzazione dei prodotti locali.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL RICONOSCIMENTO "PRODOTTO PARCO MONVISO"

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso concede l'utilizzo del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" al fine di:

- Valorizzare e diffondere le conoscenze geografiche del territorio facendo collimare gli interessi per gli aspetti naturalistici tipici delle Aree Naturali Protette con quelli economico-sociali e storico-culturali, sia materiali che immateriali;

- Promuovere la tutela e la qualità delle produzioni agroalimentari e dell'ambiente attraverso il riconoscimento dei processi produttivi certificati che vi vengono svolti, nell'ottica più innovativa di riduzione dell'impatto economico delle attività produttive;
- Comunicare al consumatore la provenienza del prodotto agricolo o agroalimentare da un Comune che ospita un'Area Naturale Protetta o una sua porzione, dove quindi il prodotto è ottenuto da un territorio nel quale le attività certificate, compatibili con la tutela delle risorse locali, vengono valorizzate da un Riconoscimento di Provenienza;
- Proporre il territorio che ospita le Aree Naturali Protette del Monviso come meta turistica di eccellenza comunicando ai consumatori la possibilità di acquistare prodotti contraddistinti dalla provenienza certa dell'area di origine;
- Dare visibilità, nei confronti degli utenti dei servizi offerti dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, ai produttori locali certificati che si impegnano a comunicare la loro identità geografica di appartenenza ai territori dei Comuni dove ricadono le Aree Naturali Protette dell'Ente;
- Favorire l'integrazione tra le aziende agricole ed agroalimentari operanti nel territorio dei Comuni di riferimento dell'EGAP Monviso con le varie attività svolte nel territorio delle Aree Naturali Protette del Monviso, in modo da creare un'immagine unitaria dello stesso e facilitare la definizione di un'offerta turistica complessiva, basata sulla qualità del prodotto tipico, sulla sua valorizzazione e sulla sostenibilità ambientale;
- incentivare l'adozione di procedure di tracciabilità e rintracciabilità che tutelino sia il produttore che il consumatore finale.

ARTICOLO 2 – TITOLARITÀ, DENOMINAZIONE ED USO DEL RICONOSCIMENTO

L'EGAP Monviso è titolare del Riconoscimento denominato "Prodotto Parco Monviso", normato all'art. 6 del presente regolamento.

Il logo e la grafica del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" sono rappresentati nell'allegato n° 1 del presente regolamento.

L'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" e della relativa denominazione è assegnata al soggetto giuridico che produce beni agricoli o agroalimentari.

L'EGAP Monviso ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 3 – FINALITA' DELL'ENTE

Le finalità dell'Ente, fissate dalla L.R. 19/2009 e s.m.i., sono le seguenti:

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

L'Ente persegue, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
- 2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- 3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- 4) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali:

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;
- 2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **EGAP Monviso:** Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;
2. **Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associate o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;
3. **Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”:** è il segno distintivo del Riconoscimento dell’EGAP Monviso come identificato e rappresentato nell’allegato 1 al presente regolamento;
4. **Beneficiario:** il soggetto che abbia ottenuto l’assegnazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”, secondo quanto previsto nel presente regolamento;
5. **Assegnazione:** la comunicazione che l’EGAP Monviso invia al Beneficiario al termine della procedura di assegnazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”. Nel documento sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell’ambito del rapporto relativo all’uso del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”.
6. **Specifiche Tecniche:** documento allegato all’assegnazione che fornisce le modalità di riproduzione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”.
7. **Commissione per l’istruttoria:** commissione che ha lo scopo valutare le istanze di richiesta di assegnazione del Riconoscimento da parte dell’EGAP Monviso e verificare la correttezza dell’intero processo di assegnazione/rinnovo.
8. **Prodotti DOP:** i prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP), riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012, sono quelli strettamente legati allo specifico territorio del quale prendono il nome. Essi devono essere originari di un luogo, regione o di un Paese determinati; avere qualità e caratteristiche che derivano essenzialmente o esclusivamente da un particolare ambiente geografico e dai suoi fattori naturali o umani; avere tutte le fasi di produzioni che si svolgono nella zona geografica delimitata dal disciplinare.
9. **Prodotti IGP:** i prodotti ad Indicazione Geografica Protetta (IGP), riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012, sono collegati ad un territorio ma il legame è meno stringente rispetto al prodotto DOP ed alla relativa area territoriale. Questi prodotti devono infatti essere: essere originari di un determinato luogo, regione o paese; avere caratteristiche, qualità o reputazione attribuibili alla regione geografica; avere almeno una delle fasi di produzione che si svolge nell’area territoriale indicata nel disciplinare.

10. **Prodotti STG:** i prodotti o gli alimenti, riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012, ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale, ovvero quei prodotti o alimenti ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
11. **Prodotti PAT:** i prodotti tipici della tradizione agroalimentare locale, riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1998 n° 173 e del D.M. 8 settembre 199 n° 350. I "prodotti tradizionali" sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Con il Decreto Interministeriale 9 aprile 2008, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali, i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) sono stati individuati come patrimonio culturale italiano.
12. **Prodotti Biologici:** i prodotti biologici, certificati ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018, derivano da metodi di coltivazione e di allevamento e trasformazione che utilizzano l'impiego di sostanze naturali, senza l'impiego di sostanze di sintesi chimica, senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute. L'azienda che vuole certificare le attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti agricoli biologici deve essere sottoposta al sistema di controllo previsto dalla normativa.
13. **SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata):** il SQNPI è uno schema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole vegetali ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata. Il Sistema Qualità è riconosciuto a livello comunitario (Reg. Ce 1974/2006).
14. **SQNBA (Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale):** il SQNBA (ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, e del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro della Salute) è un sistema che rafforza la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale, grazie alla certificazione accreditata degli allevamenti e della filiera. Il sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica.

15. **Prodotti Presidio Slow Food:** sono comunità di Slow Food che lavorano ogni giorno per salvare dall'estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali. Esse si impegnano per tramandare tecniche di produzione e mestieri. Si prendono cura dell'ambiente e tendono a valorizzare paesaggi, territori, culture.
16. **DE.CO.:** la denominazione comunale (DE.CO.), è un riconoscimento istituito e concesso dall'amministrazione comunale al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un'attività agroalimentare o un prodotto dell'artigianato (alimentare e non) in stretta correlazione col territorio e la sua comunità, senz'alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti. È stata istituita in seguito alla legge statale n° 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Dal 2002 sono normalmente istituite prendendo a modello un regolamento-tipo predisposto dall'ANCI.
17. **Prodotti della montagna:** ai sensi del DM 26 luglio 2017 n. 57167; l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" è stata istituita a livello comunitario per identificare le produzioni che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.
18. Prodotti derivanti da aziende certificate secondo lo standard **GLOBALGAP IFA (Integrated Farm Assurance)**, **BRC** o **IFS**, certificazioni volontarie volte a favorire un'agricoltura sicura, sostenibile ed a garantire la sicurezza alimentare.

ARTICOLO 5 – AMBITO TERRITORIALE DI PERTINENZA

Le organizzazioni che possono essere beneficiarie dell'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" sono esclusivamente quelle con sede legale e attività produttiva all'interno dei Comuni di riferimento dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso: Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Revello, Saluzzo, Faule, Polonghera, Pancalieri, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villafranca Piemonte, Pontechianale, Casteldelfino nonché dei Comuni che in futuro ne faranno parte.

ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO

Si adotta la seguente descrizione e rappresentazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”: Il logo è circolare e raffigura il Monviso, stilizzato in colore bianco e davanti ad un cielo blu (CMYK 85,55,0,0; RGB 38,111,183; HEX 266FB7). Al di sotto si trovano sette fasce rettangolari, lievemente inclinate rispetto all'asse del cerchio del logo: sei sono di colore marrone (CMYK 35,70,100,30; RGB 132,76,32; HEX 844C20) e verde (CMYK 55,0,100,0; RGB 128,195,65; HEX 80C341) alternati – quattro marroni e due verdi – e rappresentano i campi e la terra dalla quale nascono i prodotti agricoli, la settima è di colore azzurro (CMYK 75,0,0,0; RGB 0,189,242; HEX 00BDF2) e rappresenta l'acqua del Po, fiume che scaturisce dalle pendici del Monviso, e quella dei corsi d'acqua in generale. Sul lato sinistro del logo si trovano due tratti del medesimo colore azzurro che rappresentano i laghi alpini del territorio. Sopra al cerchio del logo compare la scritta "Prodotto", al di sotto quella "Parco Monviso" in carattere Frutiger 57 Condensed di colore nero.

Dimensioni: il diametro del pittogramma non deve essere inferiore ad 1cm.

Il Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” deve essere utilizzato, da parte del beneficiario, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) dovrà essere riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
- b) nel caso di ingrandimento devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali;
- c) dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuta l'assegnazione da parte dell'EGAP Monviso;
- d) potrà essere applicato in etichetta sui prodotti e relativi involucri e usato altresì per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
- e) dovrà essere utilizzato in associazione con il Riconoscimento o la denominazione dell'azienda/impresa concessionaria;
- f) dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In ogni caso l'azienda/impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del Riconoscimento e per quelli per i quali non è concesso.

La pubblicità relativa al Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” è vietata quando l'organizzazione non sia ancora stata autorizzata dalla Direzione dell'EGAP Monviso o in caso di cancellazione o di rinuncia all'iscrizione dal Registro dei beneficiari del Riconoscimento di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

L'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare comporta per il beneficiario l'immediata revoca dell'assegnazione all'uso del Riconoscimento stesso.

I prodotti agricoli e agroalimentari utilizzano in etichetta il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti.

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" non può, in nessun caso, costituire Riconoscimento principale.

ARTICOLO 7 – PRINCIPI, BENEFICIARI E PRODOTTI AI QUALI VIENE CONCESSO L'USO DEL RICONOSCIMENTO

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" costituisce esclusivamente strumento di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente regolamento.

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" può essere concesso ai beneficiari che producono prodotti locali che rispettano la seguente condizione: il processo di produzione, inteso come la produzione della materia prima prevalente e la lavorazione della stessa, si svolge interamente all'interno dei Comuni su cui ricadono i territori dell'EGAP Monviso, come specificato nell'art. 5 del presente regolamento.

I prodotti cui può essere concesso l'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" derivano dalle attività di:

- Agricoltura,
- Allevamento,
- Trasformazione dei prodotti agroalimentari,

e devono essere già in possesso di almeno una delle seguenti attestazioni/certificazioni di qualità:

1. **Prodotto DOP**
2. **Prodotto IGP**
3. **Prodotto STG**
4. **Prodotto Biologico**
5. **Prodotto PAT**, purché proveniente da azienda certificata ai sensi del SQNPI oppure del SQNBA o da certificazione GLOBALGAP, BRC o IFS
6. **Prodotto proveniente da azienda certificata SQNPI**

7. **Prodotto proveniente da azienda certificata SQNBA**
8. **Prodotto Presidio Slow Food**, purché proveniente da azienda certificata ai sensi del SQNPI oppure del SQNBA o da certificazione GLOBALGAP, BRC o IFS
9. **Prodotto da azienda inserita nell'elenco delle DE.CO.**, purché proveniente da azienda certificata ai sensi del SQNPI oppure del SQNBA o da certificazione GLOBALGAP, BRC o IFS
10. **Prodotti della montagna** purché proveniente da azienda certificata ai sensi del SQNPI oppure del SQNBA o da certificazione GLOBALGAP, BRC o IFS

I beneficiari ai quali viene concesso il Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” devono:

- essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività;
- rispettare in modo rigoroso quanto previsto dal presente Regolamento e dalle normative afferenti le attività commerciali di loro competenza;
- essere in regola con le certificazioni necessarie per poter utilizzare il Riconoscimento e comunicare tempestivamente all'EGAP Monviso l'eventuale ritiro o rinuncia alle certificazioni richieste; la perdita delle citate certificazioni comporta l'automatica decadenza della facoltà di utilizzo del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”;
- esporre in maniera ben visibile il Riconoscimento nelle forme e nei materiali utilizzati, sia cartacei che digitali;
- indicare sul sito internet e nella eventuale comunicazione commerciale, predisposta per il prodotto o per i prodotti oggetto dell'assegnazione, le motivazioni per le quali è stato concesso l'uso del Riconoscimento riportando la seguente dicitura:
Prodotto ottenuto rispettando il Regolamento per l'assegnazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”, attraverso il quale l'EGAP Monviso promuove e valorizza i prodotti tradizionali di qualità del territorio;
- partecipare ad eventuali iniziative attivate dall'EGAP Monviso per la promozione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”;
- contribuire gratuitamente con propri prodotti (secondo le proprie disponibilità) alla realizzazione di degustazioni dimostrative e/o buffet in occasione di manifestazioni, convegni, seminari ed eventi organizzati dall'EGAP Monviso;
- comunicare eventuali aggiornamenti dei dati relativi alla propria azienda/impresa e ai prodotti rispetto a quanto indicato in fase di ottenimento del Riconoscimento, anche al fine del mantenimento dei requisiti durante il periodo dell'assegnazione;

- promuovere, ove possibile, azioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della propria attività produttiva (a titolo di esempio: efficientamento energetico degli impianti, ricorso a fonti rinnovabili, riduzione del packaging ecc.);
- comunicare altre attività specifiche organizzate dal beneficiario ed in linea con la "mission" dell'EGAP Monviso.

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DELL'EGAP MONVISO

L' EGAP Monviso si impegna a rendere pubblico l'elenco dei prodotti e le aziende che hanno ottenuto l'assegnazione dell'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" attraverso specifiche attività ed iniziative di comunicazione/promozione, in particolare:

- i nominativi delle aziende saranno contenuti in una pagina del sito web dell'EGAP Monviso, specificamente dedicata al Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" e ai produttori aderenti al Riconoscimento medesimo;
- l'EGAP Monviso potrà valorizzare i prodotti riconosciuti con il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" nell'ambito di eventi e manifestazioni promosse dall'EGAP Monviso medesimo, nell'ambito di mostre e fiere organizzate da altri soggetti e nelle pubblicazioni dedicate alla promozione del territorio;
- l'EGAP Monviso fornirà alle aziende materiale informativo e divulgativo, inerente le iniziative per la promozione e la fruizione delle risorse presenti nelle Aree Naturali Protette gestite;
- l'EGAP Monviso darà visibilità ai prodotti anche attraverso i propri canali social sulla base della propria programmazione.

ARTICOLO 9 – OPERATIVITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene reso operativo attraverso una apposita procedura (allegato 2) che è gestita dalla Direzione dell'EGAP Monviso ed è soggetta a verifica e revisione periodica al fine di renderla più semplice ed efficace possibile.

Elementi fondamentali della procedura per l'assegnazione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" sono:

- la domanda avanzata dall'organizzazione;

- l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata delle certificazioni e delle autocertificazioni prodotte dall'operatore che determinano l'ammissibilità dello stesso per l'assegnazione del Riconoscimento;
- la comunicazione di assegnazione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso";
- la verifica al termine del periodo di validità dell'assegnazione;
- il rinnovo dell'assegnazione.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI ACCESSO

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" può essere concesso unicamente alle organizzazioni che operino nel rispetto della conformità normativa in riferimento alle leggi vigenti:

- *Produttori agricoli* in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- *Imprese di trasformazione di prodotti agroalimentari* con iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la specifica attività svolta.

La domanda di utilizzo del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di richiesta del Riconoscimento pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica.

Nella modulistica di richiesta di Assegnazione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso":

- per i produttori agricoli viene richiesta opportuna documentazione probatoria, della effettiva produzione di prodotti vegetali o animali all'interno dell'ambito territoriale di pertinenza, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
- per le Imprese di trasformazione di prodotti agroalimentari viene richiesta una dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno dell'ambito territoriale di pertinenza, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 - REGISTRO DEI BENEFICIARI DEL RICONOSCIMENTO

I beneficiari dell'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" sono iscritti nell'apposito "Registro dei beneficiari del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" tenuto presso la sede dell'EGAP Monviso.

Il Registro contiene:

1. il numero di iscrizione;
2. la data di iscrizione;
3. la denominazione e/o ragione sociale dell'organizzazione;
4. la denominazione del prodotto o dei prodotti approvati per l'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso";
5. comunicazione dell'assegnazione.

Il Registro viene aggiornato a seguito di ogni variazione intervenuta dei dati in esso contenuti.

ARTICOLO 12 - COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA

Per la gestione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" l'Ente istituisce una Commissione con lo scopo di esaminare le richieste e con funzione consultiva nel caso per dirimere eventuali controversie, nella correttezza dell'intero processo di assegnazione/rinnovo del Riconoscimento.

La composizione della Commissione per l'istruttoria è stabilita con Determina Dirigenziale ed è comunque presieduta dal Direttore dell'EGAP Monviso o da un funzionario da lui delegato.

I membri della Commissione saranno 2 più il Presidente, assistiti da un segretario.

La Commissione si riunisce con cadenza non inferiore al quadrimestre e comunque quando ritenuto utile dal Presidente.

La Commissione, quando ritenuto utile ad una maggiore efficacia del processo, può coinvolgere altri soggetti anche esterni all'Ente con competenze specifiche nei settori produttivi di cui si deve occupare.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO TRA EGAP MONVISO E BENEFICIARIO.

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" viene comunicato dall'EGAP Monviso al beneficiario attraverso una comunicazione (lettera) di Assegnazione che autorizza il

Riconoscimento, limitatamente ai prodotti richiesti in sede di domanda. Allegate alla comunicazione sono riportate le specifiche tecniche per l'uso del Riconoscimento nonché la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 14 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO

L'uso del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” è concesso al Beneficiario per un periodo definito entro il limite massimo di tre anni, da riportarsi all'interno della comunicazione di cui all'art. 13.

Al termine di ogni periodo di validità dell'assegnazione è possibile richiedere un rinnovo per un uguale periodo a seguito di specifica richiesta operata dal Beneficiario entro il limite di tre mesi dalla scadenza della assegnazione del Riconoscimento.

Nel caso di cambio di Ragione Sociale da parte del Beneficiario, il subentrante perde automaticamente il diritto all'uso del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”, a meno che questi non riproponga una nuova procedura di assegnazione.

ARTICOLO 15 - TERMINI DI APPOSIZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Il Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità. Il Riconoscimento è concesso in uso esclusivamente dall'EGAP Monviso.

ARTICOLO 16 - RINUNCIA

L'azienda ha il diritto di rinunciare all'assegnazione dell'uso del Riconoscimento e in tal caso deve inviare immediatamente la comunicazione di rinuncia alla Direzione dell'EGAP Monviso, che provvederà a determinare l'annullamento dell'assegnazione ed a cancellare i relativi riferimenti sul “Registro dei beneficiari del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso” e sul sito internet dell'EGAP Monviso.

ARTICOLO 17 - VERIFICHE DA PARTE DELL'EGAP MONVISO

La Commissione per l'istruttoria valuta la domanda effettuata dall'organizzazione e richiede, se del caso, integrazioni o documentazione atta a comprovare gli elementi indicati sulla richiesta stessa.

Le verifiche potranno essere effettuate a campione ad insindacabile giudizio della Direzione dell'EGAP Monviso e potranno avere per oggetto tutto ciò che l'impresa autocertifica sulla domanda di assegnazione d'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

Il mantenimento dell'assegnazione d'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" è subordinato al mantenimento dei requisiti stabiliti sulla richiesta di uso del Riconoscimento e riportati sulla comunicazione di assegnazione rilasciata dall'EGAP Monviso.

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento il diritto all'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" si intende immediatamente decaduto.

In caso di risoluzione dell'Assegnazione il Beneficiario perde il diritto all'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato di ogni etichetta o altro materiale comunicativo in cui compaia il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

ARTICOLO 18 - SANZIONI E CONTROVERSIE

Per l'uso improprio del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso", con conseguenti danni materiali o all'immagine dell'EGAP Monviso, l'Ente si riserva ogni azione legale in merito, anche risarcitoria, e la sanzione prevista comporta la decadenza dell'assegnazione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

Tale sanzione si potrà applicare nel caso in cui si rileva:

- il mancato rispetto delle condizioni fissate dall'EGAP Monviso in merito all'utilizzazione del Riconoscimento nell'ambito commerciale;
- l'utilizzazione del Riconoscimento in merito a produzioni per le quali non sia stata riconosciuta l'assegnazione da parte dell'EGAP Monviso;
- l'accertamento di false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo;
- l'accertamento di false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di assegnazione d'uso del Riconoscimento;

- l'accertamento in cui siano sopravvenute contestazioni a carico del beneficiario relative a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- altre violazioni tra cui pubblicità ingannevole, mancato rispetto della normativa cogente, frode in ogni sua forma; ostacolo o impedimento allo svolgimento di qualsivoglia controllo previsto da parte dell'EGAP Monviso nell'ambito del presente regolamento.

Controversie: nel caso in cui il Beneficiario si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità e considerati dall'EGAP Monviso dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del Riconoscimento oggetto del presente disciplinare, incluso l'impiego da parte di un soggetto che non ne ha ricevuta formale assegnazione, l'EGAP Monviso potrà riservarsi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione con atto del EGAP Monviso.

Il presente Regolamento viene reso operativo attraverso una apposita procedura (allegato 2) che è gestita dalla Direzione e dalla Commissione per l'Istruttoria ed è soggetta a verifica e revisione periodica al fine di renderla più semplice ed efficace possibile.

Le istanze, ai sensi della citata procedura, non potranno essere presentate prima della pubblicizzazione di uno specifico avviso sul sito web dell'Ente e comunque non prima del 1° gennaio 2024.

Verrà inoltre verificata la possibilità di registrazione del logo e della grafica di cui all'allegato 1.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1: Logo e grafica del Riconoscimento

ALLEGATO 2: Procedura per l'ottenimento del Riconoscimento e Specifiche per l'utilizzo del Riconoscimento

ALLEGATO 3/A: Modulo di Domanda

ALLEGATO 3/A1: Scheda di descrizione del prodotto

ALLEGATO 3/A2: Modulo imposta di Bollo (Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo)

ALLEGATO 3/B: Lettera di comunicazione di assegnazione del Riconoscimento

ALLEGATO 4: Registro beneficiari Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso"